



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL.0321/845110-845238 FAX 0321/845407

Prot. n° 2974

li, 16/12/2010

ORDINANZA N° 3/2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLATIVE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande soprattutto all'interno di una comunità di piccole dimensioni;

Rilevato che si rende necessario assicurarne l'importante servizio in modo continuativo durante tutto l'arco dell'anno, soprattutto nei periodi estivi a causa delle chiusure per ferie;

Ritenuto opportuno inoltre disciplinare e razionalizzare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esistenti nel territorio comunale, alla luce di quanto sopra e dell'evoluzione della cittadinanza negli ultimi anni e delle loro abitudini;

Valutata nel contempo anche la necessità di assicurare alla cittadinanza il giusto rispetto degli orari di riposo notturni, prevenendo fenomeni di disturbo della quiete a causa di schiamazzi o altri rumori molesti;

Vista la L.R.n°38 del 29 dicembre 2006 della Regione Piemonte;

Visto all'art.50 comma 7° del D.Lgs.n°267/2000 T.U.EE.LL. che attribuisce ai Sindaci le funzioni di coordinamento e riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ordina

A decorrere dal 1° gennaio 2011, su tutto il territorio comunale, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di osservare le disposizioni di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente.

Dispone

di revocare, per le ragioni in premessa esplicitate, le precedenti inerenti la disciplina regolativa degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Demanda

al Responsabile del Servizio Vigilanza di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

che la violazione di quanto disposto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.12 dello stesso Allegato "A".

Informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- consegnata in copia agli esercenti degli esercizi pubblici di somministrazione presenti nel territorio del Comune;
- comunicata all'Ufficio di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Vespolate;
- comunicata al Dipartimento Igiene Pubblica – ASL NO.

Dalla Sede Municipale, lì 16/12/2010

IL SINDACO
F.to Davide Milanesi

Segue Allegato "A"



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL. 0321/845110-845238 FAX 0321/845407

ORDINANZA SINDACALE N° 3/ 2010

- ALLEGATO "A" -

Art. 1 DEFINIZIONI

Per "periodo estivo" si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.

Per "periodo invernale" si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Per "chiusura per riposo settimanale" si intende la chiusura di un esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

Art. 2 ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità previste nei commi seguenti.

Gli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande determinano l'orario di esercizio della loro attività all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 01,00 del giorno seguente, per un minimo di 6 ore di apertura al giorno.

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente, diversificando facoltativamente tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.

L'esercente può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Il Sindaco può ridurre l'orario in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico.

La chiusura dell'esercizio all'ora stabilita comporta la cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione e lo sgombero del locale. Inoltre deve essere adottata ogni misura atta ad evitare lo stazionamento della clientela fuori dall'esercizio pubblico negli orari di chiusura dello stesso.

Art. 3 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ORARIO

I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti di cui all'art.2, al Sindaco del Comune di Garbagna Novarese a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax o consegnato all'Ufficio di Polizia Municipale che ne rilascerà copia timbrata per ricevuta.

Le ricevute delle comunicazioni di cui al comma precedente consentiranno all'esercente di adottare l'orario comunicato.

Detto orario dovrà essere reso noto al pubblico, unitamente al giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto, mediante cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata.

Art. 4 DEROGHE GENERALI

E' consentito all'esercente di posticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, nel caso di giorni prefestivi.

Art. 5 DEROGHE ECCEZIONALI

Con la presente ordinanza, per gli esercizi pubblici di cui al comma 2 dell'art.2, sono individuate le seguenti deroghe:

- fino alle ore 4,00 del giorno dopo, in occasione del 31 dicembre.

Art. 6 ORARIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO

Negli esercizi di somministrazione, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa nell'ambito dell'orario giornaliero prescelto.

Il Sindaco può ridurre l'orario per la somministrazione all'aperto in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 7 OBBLIGHI DEI GESTORI

E' fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, nonché ad evitare che gli avventori portino fuori dai locali, ovvero dalle aree esterne attrezzate, bottiglie di vetro, bicchieri ed ogni altro oggetto diretto ad insudiciare le aree pubbliche.

Art. 8 CHIUSURA PER RIPOSO SETTIMANALE

I singoli gestori degli esercizi di somministrazione hanno la facoltà, e non l'obbligo, di osservare la chiusura dell'intera giornata nel corso della settimana per riposo, dandone preventiva comunicazione al Comune.

L'obbligo della comunicazione preventiva permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi.

L'eventuale giorno di chiusura settimanale deve essere riportato sul cartello dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 9 CHIUSURA TEMPORANEA

La chiusura temporanea degli esercizi di cui alla presente ordinanza per ferie o particolari motivi, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco del Comune di Garbagna Novarese nelle modalità di cui all'art.3 comma 1, almeno quindici giorni prima della chiusura.

Per le chiusure temporanee da effettuarsi nei mesi di luglio-agosto-settembre la comunicazione deve essere presentata entro il 15 giugno.

Per le chiusure temporanee da effettuarsi nei mesi di dicembre-gennaio la comunicazione deve essere presentata entro il 30 novembre.

Vige sempre l'obbligo di comunicazione al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno almeno venti giorni della chiusura.

Art.10 POTERI DEL SINDACO

Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può imporre modifiche dell'orario e/o all'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale prescelti, nonché, soprattutto durante i mesi estivi e festività natalizie, stabilire programmi di apertura degli esercizi per turni.

Art.11 LIMITAZIONI STABILITE PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati relativamente ai singoli esercizi in questione provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difforni dai principi indicati nella presente Ordinanza.

Art.12 SANZIONI

Le infrazioni a quanto disposto nella presente Ordinanza sono punite ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale del Piemonte n°38 del 29 dicembre 2006, commi 2 e 3, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00 e delle disposizioni di cui agli artt. 17/ter e 17/quarter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n°773/1931 in riferimento alle quali il Sindaco, a seguito delle suddette violazioni, può sospendere l'attività per un periodo della durata massima di mesi tre.

Art.13 ATTIVITA' ESCLUSE

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:

- all'attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- alle somministrazioni che avvengono in alberghi ed in altri complessi ricettivi limitatamente alle sole persone alloggiate;
- agli esercizi in cui sia prevalente l'attività congiunta di spettacolo, intrattenimento e svago;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai Circoli Cooperativi e degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- all'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da Enti o Imprese Pubbliche;
- alle somministrazioni che vengono effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VV.F.;
- alle somministrazioni effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- alle manifestazioni occasionali organizzate da associazioni per le quali dovrà essere richiesta di volta in volta l'autorizzazione.